

Dopo la firma dell'accordo sulle informazioni fiscali l'impatto sul rientro dei capitali

Svizzera, spinta alla voluntary

Prima della richiesta dati fare le verifiche interne

DI STEFANO LOCONTE

La voluntary disclosure decolla con l'accordo Italia-Svizzera. Dopo tre anni di trattative l'Italia e la Svizzera hanno siglato un accordo sullo scambio di informazioni che facilita l'adesione alla voluntary disclosure da parte dei contribuenti italiani con capitali in Svizzera e nel contempo definisce una roadmap che permetterà alla Svizzera di essere espunta dalle black list del Fisco italiano.

Il Protocollo siglato lunedì a Milano di fatto modifica la Convenzione del 9 marzo 1976 per evitare le doppie imposizioni tra i due paesi e apre allo scambio di informazioni verosimilmente rilevanti («foreseeably relevant») ai fini fiscali per lo stato richiedente.

La conseguenza più importante è quella di consentire all'amministrazione italiana di richiedere alla Svizzera informazioni finanziarie relative ai propri contribuenti che detengano attività non dichiarate nella Confederazione elvetica, decretando di fatto la fine del segreto bancario svizzero.

L'accordo era atteso con trepidazione dagli operatori del settore nonché dai contribuenti interessati in quanto spiana la strada alla regolarizzazione dei capitali detenuti in Svizze-

Scambio di partecipazioni, tasse discriminatorie

Tassazione dei redditi derivanti da scambio di partecipazioni con evidenti principi discriminatori e, soprattutto, fortemente penalizzante per l'attrazione di investitori internazionali. Si parla da tempo della urgenza di dare vita a misure tese a rendere competitivo il sistema fiscale italiano e, in particolare, l'attività delle nostre imprese rispetto al contesto europeo (testi attesi con i dlgs di attuazione della delega fiscale). Ebbene, in tale scenario di mutamento ed evoluzione normativa dovrebbe certamente inserirsi l'eliminazione dei fattori di discriminazione tra i nostri imprenditori domestici e quelli comunitari. Tra questi è particolarmente marcato il contrasto dell'art. 177, comma 2 del Tuir (dpr 917/1986), in tema di scambi di partecipazioni effettuati in occasione di conferimenti in società, con la sovraordinata direttiva comunitaria 90/434. L'art. 8 della direttiva (e, oggi, della Direttiva 2009/133/CE), infatti, disciplina tale operazione straordinaria come

fiscalmente neutra, con l'intento finale di rendere le imprese residenti nell'Ue competitive sul mercato favorendo la creazione di gruppi e aggregazioni. L'eventuale plusvalore derivante dallo scambio di partecipazioni tra aziende sarà imponibile quando, e se, il conferente monetizzerà le quote della conferitaria. L'impianto normativo italiano, di cui al richiamato art. 177, comma 2 del Tuir, parrebbe disattendere, in parte, il regime di neutralità previsto a livello comunitario secondo la lettura che, della norma, fornisce l'amministrazione finanziaria; ciò, in quanto ne condizionerebbe l'applicazione alla convergenza del valore contabile delle partecipazioni conferite con il valore fiscale precedentemente assunto dal conferente, facendo così rilevare il valore reale civilistico (e non anche quello fiscale).

Da tale lettura ne è derivata l'immediata soggezione a imposizione, da parte dell'amministrazione finanziaria italiana, delle plusvalen-

ze create, tramite l'applicazione del criterio del «realizzo contabile» previsto proprio all'art. 177 comma 2 del Tuir, indubbiamente in contrasto con quanto statuito a livello comunitario. Una interpretazione in tale direzione è stata fortemente criticata da vari autori, nonché da molte Corti che si sono espresse sul tema. Anche l'Agenzia delle entrate, nella risoluzione 159/E/2003, ha inteso riconoscere i principi stabiliti a livello comunitario. Non può essere, infatti, la valorizzazione contabile della conferitaria a rendere effettiva una plusvalenza che, in realtà, rimane potenziale fino al momento della effettiva monetizzazione. È evidente, dunque, a livello giuridico, il profilo di incostituzionalità che ne deriva. Nel caso di specie, si viene a creare una discriminazione a rovescio, che penalizza i contribuenti italiani rispetto a quelli comunitari in assenza di ragionevoli giustificazioni.

Stefano Loconte
e Giulia Cipollini

ra, rimuovendo ostacoli molto onerosi per la sua concreta attuazione.

La legge sulla voluntary disclosure prevede, infatti, che questo accordo sia il presupposto per poter beneficiare di una consistente riduzione delle sanzioni e dei medesimi termini di accertamento previsti per i paesi che rientrano nella

c.d. white list del Fisco italiano (ovvero i paesi collaborativi). In assenza dell'accordo le sanzioni sarebbero state invece assai più onerose e gli anni soggetti a regolarizzazione sarebbero raddoppiati.

È importante rilevare che l'accordo obbliga lo stato che richiede le informazioni fiscali sui propri contribuenti a:

- sfruttare tutte le fonti di informazioni interne prima di procedere alla richiesta all'altro paese;
- effettuare richieste dettagliate (ovvero indicando i dati del contribuente, il periodo e oggetto della domanda, lo scopo fiscale per il quale vengono richieste le informazioni ecc.);

c) evitare le «fishing expedition» ovvero la ricerca generalizzata e indiscriminata delle informazioni.

Quale contropartita, per effetto della ratifica dell'accordo la Svizzera non sarà più inclusa tra i paesi black list con una serie di conseguenze favorevoli per la stessa.

— © Riproduzione riservata —